Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 29 agosto 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1972, n. **493.**

Delega al prefetto della provincia di Treviso delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa, relativamente alla fondazione « Minuccio Minucci », con sede in Vittorio Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni del titolo II del libro I del codice civile;

Visto l'art. 1, capo I delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto il testamento olografo in data 29 dicembre 1953 — integrato da due codicilli — depositato agli atti del dott. Enrico Sartorio, notaio in Conegliano, reso pubblico il giorno 29 marzo 1968 con atto n. 30640 di repertorio, con il quale testamento il comm. Giacomo Camillo De Carlo, nato a Venezia il 6 aprile 1892 e deceduto in Vittorio Veneto il 28 marzo 1968, ha disposto la costituzione di una fondazione denominata « Minuccio Minucci » destinando ad essa tutti i beni mobili ed immobili, di sua proprietà, per un valore presunto di lire 200 milioni, come indicato nello stesso testamento che si allega al presente decreto;

Visti l'atto costitutivo e lo statuto organico della fondazione anzidetta, avente sede in Vittorio Veneto (Treviso), via Martiri della Libertà, ambedue allegati al presente decreto;

Vista l'istanza in data 14 ottobre 1968 con la quale l'avv. Sergio Sartorio, curatore dell'eredità del defunto comm. De Carlo, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione succitata, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, nonchè l'approvazione dello statuto dell'ente medesimo;

Considerato che la fondazione in parola, ai sensi del citato statuto, svolge la sua attività nell'ambito della provincia di Treviso e che pertanto si appalesa opportuno delegare al prefetto di Treviso l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica dell'ente sia per quanto concerne la accettazione di donazioni, lasciti, eredità, acquisti di opere d'arte d'interesse artistico e storico;

Visti gli articoli 12 e 17 del codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

E' delegato al prefetto della provincia di Treviso lo esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica della fondazione « Minuccio Minucci » sia per quanto concerne l'accettazione di donazioni, lasciti, eredità, acquisti di opere d'arte di interesse artistico e storico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 168. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1972, n. **494**.

Revoca ed assegnazione di otto nuovi posti di professore universitario di ruolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, ed in particolare l'art. 1, con la quale sono stati istituiti, nel periodo dall'anno accademico 1966-67 all'anno accademico 1970-71, millecento nuovi posti di professore universitario di ruolo, riservati, in parte, alle esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, e alle facoltà richiedenti concorsi per discipline impartite per incarico da almeno nove anni;

Considerato che, a norma del citato art. 1, commi quarto e quinto, i posti di professore di ruolo riservati alle predette esigenze, qualora non siano stati utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalità cui sono destinati, vanno assegnati alle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria esistenti alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il normale incremento degli organici, su richiesta delle facoltà interessate, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, corredate del parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 847; 10 dicembre 1969, n. 1242; 3 dicembre 1970, n. 1436 e 6 agosto 1971, n. 1379, con i quali sono stati attribuiti nuovi posti di professore universitario di ruolo per le esigenze di facoltà di università istituite dopo il 31 dicembre 1965, ai sensi del citato art. 1 della legge n. 62;

Accertato che alcuni posti assegnati con i decreti di cui al precedente capoverso non sono stati utilizzati entro il 31 dicembre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1967, n. 1394, con il quale sono stati assegnati dieci nuovi posti di professore di ruolo per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 6 della citata legge n. 62;

Considerato che il posto assegnato alla facoltà di farmacia dell'Università di Palermo per l'insegnamento di chimica bromatologica con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1967, n. 1394, è tuttora vacante, in quanto la commissione giudicatrice del relativo concorso non ha ritenuto di nominare alcun vincitore;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 847; 10 dicembre 1969, n. 1242; 3 dicembre 1970, n. 1436; 28 dicembre 1967, n. 1394 e 6 agosto 1971, numero 1379, citati nelle premesse, sono parzialmente rettificati nel senso che sono revocate le assegnazioni dei seguenti otto posti di professore universitario di ruolo, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, a facoltà universitarie istituite dopo il 31 dicembre 1965 e a facoltà richiedente il concorso per disciplina impartita per incarico da almeno nove anni, in quanto non utilizzati entro il termine del 31 dicembre 1971, stabilito dal quarto comma dello stesso art. 1:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI CATANIA:	
Facoltà di ingegneria	2
UNIVERSITÀ DI PALERMO:	
Facoltà di farmacia riservato a chimica bromatologica	1
UNIVERSITÀ DI SALERNO:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
UNIVERSITÀ DI SASSARI:	
Facoltà di magistero	1
UNIVERSITÀ DI SIENA:	
Facoltà di magistero	3

Art. 2.

I posti di professore universitario di ruolo recuperati con il precedente art. 1, sono attribuiti, a norma dello art. 1, commi quarto e quinto della precitata legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il normale incremento degli organici, alle seguenti facoltà universitarie, nella misura a fianco di ciascuna indicata:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI CATANIA:	
Facoltà di giurisprudenza . .	1
UNIVERSITÀ DI FIRENZE:	
Facoltà di scienze politiche	1
UNIVERSITÀ DI NAPOLI:	
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di architettura	1
UNIVERSITÀ DI PAVIA:	
Facoltà di giurisprudenza	2
UNIVERSITÀ DI ROMA:	
Facoltà di medicina e chirurgia	1
UNIVERSITÀ DI SASSARI:	
Facoltà di giurisprudenza	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 159. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1972, n. 495.

Assegnazione di cinque posti di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedre universitarie esistenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati istituiti, nel periodo dall'anno accademico 1966-67 1970-71, millecento nuovi posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1972, n. 145, con il quale sono stati parzialmente rettificati alcuni provvedimenti concernenti l'assegnazione dei posti di professore anzidetti per il recupero di cinquantacinque posti da destinare alle esigenze cui si riferiscono le riserve stabilite nel citato art. 1 della legge n. 62 e nello art. 16 della legge 12 marzo 1968, n. 442;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1972, n. 146, con il quale, ai sensi del citato art. 16 della legge n. 442, all'Università statale della Calabria sono stati assegnati cinquanta posti di professore di ruolo istituiti dall'art. 1 della predetta legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Rilevata l'opportunità — dopo aver soddisfatto alle predette esigenze — di procedere, in relazione ad indifferibili esigenze di funzionamento di alcune facoltà universitarie, alla ripartizione dei rimanenti cinque posti di professore di ruolo dei cinquantacinque recuperati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1972, n. 145;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, alle seguenti facoltà universitarie sono assegnati i posti di professore di ruolo a fianco di ciascuna indicati:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI CATANIA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica . .	1
UNIVERSITÀ DI PALERMO	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali	1
UNIVERSITÀ DI ROMA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica	1
per il raddoppiamento della cattedra di chimica biologica . . .	1
UNIVERSITÀ DI TORINO	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 165. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1972, n. 496.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dallo anno accademico 1970-71, centodue nuovi posti di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedre sovraffollate, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Rilevata l'opportunità di procedere, nel superiore interesse degli studi, al trasferimento, per il raddoppiamento della cattedra di clinica medica generale e terapia medica, del posto già assegnato, con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, numero 967, alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma per il raddoppiamento della cattedra di clinica delle malattie tropicali e infettive;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma per il raddoppiamento della cattedra di clinica delle malattie tropicali e infettive è destinato alla facoltà stessa per il raddoppiamento della cattedra di clinica medica generale e terapia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 164. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1972, n. **497.**

Soppressione della cassa scolastica dell'ex corso secondario statale di avviamento professionale a tipo agrario « Minniti », di Corteolona.

N. 497. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'ex corso secondario statale di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile « Minniti » di Corteolona viene soppressa ed il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica della scuola media statale « Ada Negri » di Belgioioso.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 163. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972, n. **498.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico statale per geometri « Carlo Cattaneo » di Milano.

N. 498. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico statale per geometri « Carlo Cattaneo » di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 162. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972, n. **499.**

Autorizzazione alla fondazione « Fioroni Museo e Biblioteca », con sede in Legnago, ad accettare una eredità.

N. 499. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Fioroni Museo e Biblioteca », con sede in Legnago, viene autorizzata ad accettare l'eredità caduta in successione, col beneficio d'inventario, disposta dalla signora Maria Fioroni con testamento olografo in data 22 aprile 1968, pubblicato con atto notarile in data 14 marzo 1970, n. 31016 di repertorio, rogato dal dott. Mario Alberti, notaio in Verona, costituita da beni immobili il cui valore globale ammonta a L. 92.740.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 166. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972.

Sostituzione di un componente della commissione consultiva per l'esame delle proposte di ricompense al valor civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13;

Visto il proprio decreto 3 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1971, registro n. 16 Interno, foglio n. 27, con cui è stata ricostituita, per un quadriennio, la commissione consultiva per l'esame delle proposte di ricompense al valore ed al merito civile;

Vista la lettera n. 5893/CER in data 17 febbraio 1972, con la quale il Ministro per la difesa ha chiesto che, per effetto di nuovi, gravosi impegni di servizio, il gen. brig. s.p. dei carabinieri, a disposizione, Enrico Vinciguerra venga sollevato dall'incarico di componente di detta commissione, designando, in sostituzione, il gen. brig. s.p. dei carabinieri, a disposizione, Vito Mele;

Ritenuta l'opportunità di aderire a tale richiesta;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Il gen. brig. s.p. dei carabinieri, a disposizione, Vito Mele è nominato componente della commissione di cui all'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, in sostituzione del gen. brig. s.p., a disposizione, Enrico Vinciguerra.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1972

LEONE

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1972
Registro n. 17 Interno, foglio n. 111

(10246)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Aggiornamento dei costi previsti dall'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il terzo comma dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179 recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1231 del 27 luglio 1970, con il quale, in modifica del decreto ministeriale n. 755 del 30 novembre 1965, vennero determinati i nuovi costi massimi a mc. vuoto per pieno per le abitazioni da costruire e l'incidenza del costo delle aree sui costi stessi;

Ritenuto che detti costi si appalesano non più rispondenti a quelli correnti sul mercato edilizio per le abitazioni fruenti dei benefici previsti dalla citata legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Considerato che si appalesa, quindi, necessario procedere alla determinazione di nuovi costi nei confronti delle abitazioni da costruire e di determinare anche una nuova incidenza del costo dell'area sul costo a mc.;

Decreta:

Art. 1.

Per le abitazioni da costruire il costo massimo a metro cubo, escluso il costo dell'area è determinato:

A) per il Piemonte-Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia:

a) in L. 24.500 al mc., nei comuni capoluoghi (di provincia) con popolazione oltre 500.000 abitanti;

b) in L. 23.000 al mc., nei comuni capoluoghi (di provincia) con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 21.000 al mc., nei comuni capoluoghi (di provincia) con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e in quelli non capoluoghi con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

d) in L. 19.000 al mc., nei comuni non capoluoghi con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

B) per il Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia, Marche, Toscana, Umbria, Lazio:

a) in L. 24.500 al mc., nei comuni capoluoghi (di provincia) con popolazione oltre 500.000 abitanti;

b) in L. 23.000 al mc., nei comuni capoluoghi (di provincia) con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 20.500 al mc., nei comuni capoluoghi (di provincia) con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e in quelli non capoluoghi con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

d) in L. 19.000 al mc., nei comuni non capoluoghi con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

C) per la Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna:

a) in L. 23.500 al mc., nei comuni capoluoghi (di provincia) con popolazione oltre 500.000 abitanti;

b) in L. 20.500 al mc., nei comuni capoluoghi (di provincia) con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 19.000 al mc., nei comuni capoluoghi (di provincia) con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e in quelli non capoluoghi con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

d) in L. 19.000 al mc., nei comuni non capoluoghi con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

Art. 2.

Per le abitazioni da costruire nelle zone sismiche di 1ª e 2ª categoria i costi di cui all'art. 1, possono essere aumentati fino ad un massimo rispettivamente del 10 % e del 5 %.

Art. 3.

L'incidenza del costo dell'area sul costo a mc. fissato dal precedente art. 1 è determinata nella misura massima del 18 % per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e del 16 % per i comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti.

Art. 4.

I costi di cui all'art. 1 si applicano anche a tutte le operazioni di mutuo agevolato non ancora perfezionate con il contratto di mutuo definitivo, alla data del presente decreto, purchè la costruzione non sia stata ancora ultimata.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(10138)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1972.

Modifiche al decreto ministeriale 28 dicembre 1970, concernente limiti alla concentrazione dei principi attivi inclusi nella 1ª classe non trasferibile di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1970, con il quale venivano posti limiti alla concentrazione dei principi attivi inclusi nella 1ª classe non trasferibili di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Considerato che l'alcool allilico non viene formulato, ma impiegato come tale;

Ritenuta l'opportunità di una deroga al decreto ministeriale 28 dicembre 1970 sopracitato, nonchè di alcune precisazioni in seno allo stesso;

Sentita la commissione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

Il principio attivo: alcool allilico è escluso dalla disciplina del decreto ministeriale 28 dicembre 1970.

Art. 2.

La limitazione della concentrazione di cui al decreto ministeriale sopradetto, per quanto attiene agli arseniati, va riferita all'arsenico in quanto tale.

Roma, addì 19 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(10015)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1972.

Incarico all'Ente nazionale risi della vigilanza per la repressione delle frodi anche nel settore delle sementi, limitatamente al risone.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1958, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nel commercio interno del riso;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, con il quale sono stati riordinati gli istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Ritenuta l'opportunità di incaricare l'Ente nazionale risi anche della vigilanza per il settore sementi, limitatamente al risone;

Decreta:

L'Ente nazionale risi è incaricato, quale istituto principale, oltre che della vigilanza in esecuzione della legge 18 marzo 1958, n. 325, relativa alla disciplina del commercio interno del riso, anche della vigilanza sulle sementi, limitatamente al risone, in tutto il territorio nazionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1972
Registro n. 17 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 378

(10137)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Arsenio Chibi » a nome della ditta Istituto nazionale chimico biologico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 gennaio 1949 con il quale fu registrata al n. 1697 la specialità medicinale denominata « Arsenio Chibi », a nome della ditta Istituto nazionale chimico biologico, con sede in Roma, via Ascoli Piceno, 19, prodotta nella officina farmaceutica della ditta suddetta;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è da ritenersi terapeuticamente superata e, quindi, ricorrono i presupposti per la revoca della registrazione della stessa, in applicazione dell'art. 27 n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Arsenio Chibi » nella seguente preparazione: 10 fiale da 2 cc., registrata al n. 1697 in data 13 gennaio 1949, a nome della ditta Istituto nazionale chimico biologico, con sede in Roma, via Ascoli Piceno, 19.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(10151)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Nomina del vice presidente dell'Ente autonomo fiera di Rimini.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni, ed il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 369, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo fiera di Rimini, con sede in Rimini, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1972, riguardante la nomina del consiglio generale per gli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974;

Visto l'art. 10 del predetto statuto;

Vista la deliberazione in data 17 maggio 1972, con la quale la giunta esecutiva dell'ente ha proposto per la nomina a vice presidente il sig. Ruggero Diotallevi;

Decreta:

Il sig. Ruggero Diotallevi è nominato vice presidente dell'Ente autonomo fiera di Rimini, con sede in Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1972

Il Ministro: FERRI

(10154)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1972.

Modifica della composizione della deputazione della borsa valori di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1972, concernente, fra l'altro, la costituzione della deputazione della borsa valori di Venezia per l'anno 1972;

Vista la comunicazione in data 28 giugno 1972 con la quale la direzione generale del Banco di Napoli ha proposto che il dott. Vincenzo Massa, membro effettivo della deputazione della borsa valori di Venezia in qualità di delegato governativo, venga sostituito in tale incarico dal dott. Raimondo Barbera;

Ritenuto che, per conseguenza, occorre modificare la composizione della predetta deputazione di borsa;

Decreta:

Il dott. Raimondo Barbera è chiamato a far parte della deputazione della borsa valori di Venezia per l'anno 1972, quale membro effettivo con l'incarico di delegato governativo, in sostituzione del dott. Vincenzo Massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1972

Il Ministro: MALAGODI

(10352)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 17 agosto 1972.
Proroga della gestione commissariale del comune di Palagiano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 19 giugno 1972, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Palagiano per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto e nominato commissario straordinario al comune il direttore di sezione dott. Giovanni Vairo.

Il commissario straordinario per la paralisi funzionale dei normali organi dell'amministrazione comunale disciolta, protrattasi per lungo tempo, ha dovuto affrontare gravi e complessi problemi che è stato necessario porre sul piano di concreta realizzazione, provvedendo oltre che alla impostazione ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972, al cui adempimento il consiglio comunale non aveva ancora ottemperato, all'approntamento del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, alla adozione di provvedimenti relativi al riassetto della finanza comunale, al riordinamento degli uffici e personale municipale, alla esecuzione di lavori pubblici ed alla impostazione di nuove opere.

I risultati di tale azione, dalla quale ritrarranno indiscutibile vantaggio il comune e notevole contributo le condizioni della popolazione, sarebbero compromessi ed in parte annullati ove, allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Dalle suesposte considerazioni emerge la necessità di prorogare la gestione straordinaria in atto presso il comune di Palagiano ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con la conferma al dott. Giovanni Vairo dei poteri di cui al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto con il decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Taranto, addì 17 agosto 1972

Il prefetto: RIZZOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 19 giugno 1972, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Palagiano e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto comune il dott. Giovanni Vairo, funzionario di questa prefettura;

Considerato che il 24 agosto 1972 scade il termine di durata della gestione straordinaria previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi per i motivi esposti nella relazione illustrativa, allegata al presente decreto e di cui costituisce parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Palagiano è prorogata di tre mesi.

All'attuale commissario straordinario, dott. Giovanni Vairo, sono confermati per il suddetto periodo di tempo i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1972.

Taranto, addì 17 agosto 1972

Il prefetto: RIZZOLI

(10326)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Piacenza S. Damiano

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Podenzano della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Piacenza S. Damiano con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 41 del 28 giugno 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 180 in data 19 luglio 1967.

(10139)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 337-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 337-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Osvaldo Fantoni & C., con sede in Milano, piazza Duomo, n. 21.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Milano.

(10182)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « L'Insetticida », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 agosto 1972, il dott. Pasquale Spagnoletti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « L'Insetticida », con sede in Roma, in sostituzione del dottor Giuseppe Capece, che ha rinunciato all'incarico.

(10386)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Gaspare Puma, nato a Salemi il 1° ottobre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 5 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(10378)

Il dott. Luciano Salerno, nato a Serradifalco (Caltanissetta) il 25 agosto 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 10 luglio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo

(10379)

Il dott. Francesco Antonio Favia, nato a Bari il 6 agosto 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Bari in data 3 dicembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(10380)

Il dott. Giorgio Vincenzo De Michele, nato a Palermo il 29 novembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 16 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(10381)

Il dott. Stefano Bonanno, nato a Gibellina il 1° aprile 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 15 marzo 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo

(10382)

Il dott. Giovanni De Simone, nato a Sant'Anastasia (Napoli) il 19 aprile 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 23 dicembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(10383)

Il dott. Lucio Barbieri, nato a Padova il 6 marzo 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professone di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 28 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova

(10384)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 16 agosto 1971 al 31 agosto 1971 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1781/71.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 16 agosto 1971 al 31 agosto 1971
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati (*a*):	
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
		I. superiore al 6 % e inferiore o uguale a 21 %:	
	05	a. crema di latte	14.106
	09	b. altri	14.106
	10	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	29.838
	12	III. superiore a 45 %	46.113
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):	
		A. senza aggiunta di zuccheri:	
	01	I. siero di latte	2.188
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	06	1. inferiore o uguale a 1,5 %	10.313
	10	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	37.063
	15	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	38.313
	18	4. superiore a 29 %	65.813
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	26	1. inferiore o uguale a 1,5 %	6.563
	30	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	33.313
	33	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	34.563
	36	4. superiore a 29 %	62.063

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 16 agosto 1971 al 31 agosto 1971
04.02 (segue)		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:	
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:	
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	11.075
	42	2. altri	14.950
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	46	1. inferiore o uguale a 45 %	29.838
	50	2. superiore a 45 %	46.113
		B. con aggiunta di zuccheri:	
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (c), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (d):	
	53	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	18.125
	56	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	20.625
	63	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	22.500
	66	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	23.750
		b. altri (e):	
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	70	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	66 per kg (f)
	73	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	333 per kg (f)
	76	cc. superiore a 27 %	621 per kg (f)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	80	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	66 per kg (g)
	83	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	333 per kg (g)
	86	cc. superiore a 27 %	621 per kg (g)
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:	
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	19.269
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (e):	
	93	1. inferiore o uguale a 45 %	298 per kg (g)
	96	2. superiore a 45 %	461 per kg (g)
04.03		Burro (a):	
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	54.250
	08	B. altro	66.188
04.04		Formaggi e latticini (a):	
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (h):	
		a. in forme standard (i) e di un valore franco frontiera (l), per 100 kg di peso netto:	
		1. uguale o superiore a 130,40 u.c. ed inferiore a 150,15 u.c.:	
	101	aa. Appenzell	9.375
	104	bb. altri	9.375
		2. uguale o superiore a 150,15 u.c.:	
	107	aa. Bergkäse	42.406
	111	bb. altri	42.406 (m)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:	
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:	
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (l) uguale o superiore a 150,40 u.c. e inferiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:	
	114	alfa. Appenzell	9.375
	117	beta. altri	9.375

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 16 agosto 1971 al 31 agosto 1971
04.04 (*segue*)		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:	
	121	alfa. Bergkäse	42.406
	124	beta. altri	42.406 (*m*)
		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 198,40 u.c. per 100 kg di peso netto:	
	127	aa. Bergkäse	42.406
	131	bb. altri	42.406 (*m*)
	134	II. altri	42.406
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	24.688 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
	141	I. Gorgonzola	25.888
	144	II. altri	25.888
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):	
	147	a. superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750
	151	b. superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375
	154	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	157	1. inferiore o uguale a 48 %	36.488
	161	2. superiore a 48 %	39.913
	164	b. superiore a 36 %	89.913
		E. altri:	
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
		a. inferiore o uguale a 47 %:	
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	24.688
	167	2. Pecorino	24.688
	169	3. altri	24.688
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:	
	171	1. Cheddar, Chester	42.231
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):	
	172	aa. inferiore o uguale a 48 %	34.406 (*t*)
	173	bb. superiore a 48 %	34.406 (*u*)
	175	3. Kashkaval (*s*)	34.406 (*v*)
	178	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	34.406 (*v*)
		5. altri:	
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	34.406
	182	bb. non nominati	34.406
		c. superiore a 72 %:	
		1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:	
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	25.806
	185	bb. altri	25.806
	187	2. altri	84.406

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 16 agosto 1971 al 31 agosto 1971
04.04 (*segue*)		II. non nominati:	
		a. grattugiati o in polvere:	
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	24.688
	190	2. Pecorino	24.688
	191	3. altri	24.688
		b. altri:	
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	84.406
	197	2. non nominati	84.406
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):	
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:	
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213
	03	II. altri	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:	
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:	
	01	I. lattosio	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio.

Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

A. L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. Lire 4.743,75 (quattromilasettecentoquarantatre e 75/100).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

A. L'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. Lire 4.743,75 (quattromilasettecentoquarantatre e 75/100).

(*h*) *L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica* il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
~~Gruyère e Sbrinz~~	~~da 20 kg a 45 kg inclusi;~~
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.

Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) *Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:*

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
   — almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
   oppure:
   — una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 35,90 u.c. (pari a lire 22.437,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 55,90 u.c. (pari a lire 34.937,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 45,90 u.c. (pari a lire 28.687,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria e Romania.

(10012)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 25 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,20	581,20	581,15	581,20	581,10	581,10	581,25	581,20	581,20	581,20
Dollaro canadese	591,20	591,20	591,30	591,20	591,25	591,20	591,30	591,20	591,20	591,20
Franco svizzero	153,65	153,65	153,65	153,65	154,20	153,80	153,66	153,65	153,65	153,60
Corona danese	84,31	84,31	84,30	84,31	84,20	84,20	84,2950	84,31	84,31	84,30
Corona norvegese	89,19	89,19	89,20	89,19	89,20	89,15	89,17	89,19	89,19	89,18
Corona svedese	122,97	122,97	123,02	122,97	123 —	123 —	123 —	122,97	122,97	122,97
Fiorino olandese	180,745	180,745	180,75	180,745	180,80	181,15	180,76	180,745	180,74	180,75
Franco belga	13,231	13,231	13,23	13,231	13,25	13,26	13,2325	13,231	13,23	13,23
Franco francese	116,21	116,21	116,24	116,21	116,20	116,15	116,21	116,21	116,21	116,20
Lira sterlina	1421,90	1421,90	1422,25	1421,90	1421,75	1421,10	1421,90	1421,90	1421,90	1421,90
Marco germanico	182,09	182,09	182,14	182,09	182,20	182,40	182,14	182,09	182,09	182,08
Scellino austriaco	25,24	25,24	25,26	25,24	25,26	25,27	25,2550	25,24	25,24	25,24
Escudo portoghese	21,70	21,70	21,69	21,70	21,68	21,65	21,695	21,70	21,70	21,70
Peseta spagnola	9,1595	9,1595	9,1650	9,1595	9,16	9,16	9,1590	9,1595	9,15	9,15
Yen giapponese	1,935	1,935	1,9350	1,935	1,93	1,93	1,932	1,935	1,93	1,93

Media dei titoli del 25 agosto 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
» 5 % (Ricostruzione)	92,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,425
» 5 % (Città di Trieste)	93,30
» 5 % (Beni esteri)	92,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,15
» 5,50 % » » 1968-83	96,40
» 5,50 % » » 1969-84	98,325
» 6 % » » 1970-85	99,30
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 agosto 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,225
Dollaro canadese	591,25
Franco svizzero	153,655
Corona danese	84,302
Corona norvegese	89,18
Corona svedese	122,985
Fiorino olandese	180,752
Franco belga	13,232
Franco francese	116,21
Lira sterlina	1421,90
Marco germanico	182,115
Scellino austriaco	25,247
Escudo portoghese	21,697
Peseta spagnola	9,159
Yen giapponese	1,933

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla fusione della Cassa rurale di Valle Aurina, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lutago, frazione di Valle Aurina e della Cassa rurale di Villa Ottone, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Villa Ottone, frazione di Gais, in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale Tures-Aurina, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Campo Tures e sostituzione di questa ultima nell'esercizio degli sportelli delle due Casse menzionate siti in Lutago, frazione di Valle Aurina, in Villa Ottone, frazione di Gais ed in Gais.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 30 ottobre 1971 dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale di Valle Aurina, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lutago, frazione di Valle Aurina (Bolzano) e della Cassa rurale di Villa Ottone, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villa Ottone, frazione di Gais (Bolzano), relative alla fusione delle due società;

Dispone:

1) Nulla osta alla fusione della Cassa rurale di Valle Aurina, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lutago, frazione di Valle Aurina (Bolzano) e della Cassa rurale di Villa Ottone, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villa Ottone, frazione di Gais (Bolzano), in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale Tures-Aurina, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Campo Tures (Bolzano), alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate;

2) La Cassa rurale Tures-Aurina società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Campo Tures (Bolzano) è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle due Casse menzionate siti in Lutago, frazione di Valle Aurina, in Villa Ottone, frazione di Gais ed in Gais.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1972

Il Governatore: CARLI

(10156)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per esami a centotrentotto posti di ispettore e consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella IV) della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Accertato che sono state accantonate le aliquote dei posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 16 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a centotrentotto posti di ispettore e consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella IV) dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Viste le leggi 29 novembre 1971, n. 1089 e 6 dicembre 1971, n. 1076;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esami a centotrentotto posti di ispettore e consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella IV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, sociologia.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948 n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purché complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per

ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la Finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonché gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonché per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario 00100 Roma entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di trenta giorni — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della università e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 9.

Programma Votazione

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato A).

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 4 e 5 novembre 1972, alle ore otto.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8 dei giorni sopra indicati presso la suddetta sede per sostenere dette prove.

Almeno dieci giorni prima di quelli (4 e 5 novembre 1972) fissati per dette prove scritte, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito avviso indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui saranno effettuate le prove stesse, in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne visione diretta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (appplicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente articolo 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici

nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre — in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) — un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale Divisione 2ª, sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito Riserva di posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, le preferenze di cui allo art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale Divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'Autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *i*) del precedente art. 11, ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle

dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per lo invio dei documenti di cui al precedente art. 13) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale Divisione 2ª sezione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di ispettore e consigliere.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnate mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1972
Registro n. 25 Poste, foglio n. 28

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1ª prova:

Diritto amministrativo e costituzionale.
Diritto civile e commerciale.

2ª prova:

Scienza delle finanze ed economia politica.

Colloquio

(oltre le materie oggetto delle prove scritte)

a) Diritto penale: Istituti generali Delitti contro la pubblica amministrazione Delitti contro la fede pubblica Delitti contro il patrimonio.

b) Principi di diritto processuale penale: Atti di polizia giudiziaria Istruzione sommaria.

c) Diritto internazionale pubblico.

d) Contabilità generale dello Stato.

e) Statistica metodologica ed economica.

Il Ministro: Bosco

Allegato *B*

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigere su carta da bollo

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª Sezione 1ª
Via del Seminario 00100 Roma

Il sottoscritto (cognome e nome) nato il nel comune di (provincia di .) domiciliato in via/piazza n. cap. comune (provincia di .) chiede di essere ammesso al concorso per esame a centotrentotto posti di ispettore e consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella IV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito presso l'Università di in data ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'Amministrazione con la qualifica di presso la quale è stato assunto il ovvero di aver prestato servizio presso l'Amministrazione con la qualifica di dal al (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

data

Firma . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale)

Note:

1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il ...; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ... ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N. B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data di nascita, comune e provincia di nascita) e la residenza (via-piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nello ordine indicato nello schema di domanda.

(10201)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi duecentoquattro posti di capo stazione in prova.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi duecentoquattro posti di capo stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1971, n. 13447, registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1971, registro n. 56 bilancio Trasporti, foglio n. 252, avrà luogo alle ore 8 del giorno 17 settembre 1972 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) scuola media statale « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57;
2) scuola media statale « Nazario Sauro », via Cassini, 94;
3) istituto tecnico commerciale « Luigi Einaudi ». via Braccini, 11;
4) scuola media « L. Pezzani », via Millio, 42;
5) liceo scientifico « G. Ferraris », corso Montevecchio, 67;
6) istituto professionale « G. Plana », via Braccini, 2;
7) scuola media « L. B. Alberti », piazza Robilant, 5.

Sede di Milano:

1) liceo ginnasio statale « Carducci », via Beroldo, 9;
2) istituto tecnico commerciale statale « P. Verri », via Lattanzio, 38;
3) istituto magistrale statale « Virgilio », piazza Ascoli, 2;
4) istituto tecnico statale commerciale e per geometri « G. Zappa », viale Marche, 71;
5) scuola media statale « Tiepolo », piazza Ascoli, 2.

Sede di Verona:

1) istituto tecnico statale industriale « G. Ferraris », via del Pontiere, 40.

Sede di Venezia:

1) liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 26, Mestre;
2) istituto tecnico industriale statale « Zuccante », via Baglioni, 22, Mestre.

Sede di Trieste:

1) istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci », via Paolo Veronese, 3.

Sede di Genova:

1) istituto tecnico « V. Emanuele II », largo della Zecca, 4;
2) istituto tecnico industriale « G. Galilei », piazza Sopranis, 5;
3) scuola media « G. Parini », via Archimede, 46;
4) scuola media « A. S. Novaro », piazza Monastero, 6, Genova Sampierdarena;
5) scuola media « V. Centurione », salita Cataldi, 5, Genova Sestri.

Sede di Bologna:

1) liceo scientifico « A. Righi », viale Carlo Pepoli, 3;
2) istituto tecnico industriale statale « Belluzzi », via Saragozza 9;
3) scuola media « Zanotti ». via Calori, 8;
4) istituto tecnico commerciale « L. Tanari ». via Marchetti n. 22.

Sede di Firenze:

1) istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via del Terzolle, 91;
2) istituto tecnico industriale « L. da Vinci » (biennio), via Panciatichi, 27;
3) istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei », via G. Giusti, 27;
4) istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei » (prefabbricato), via G. Giusti, 27;
5) istituto professionale di Stato per il commercio « E. Peruzzi », via La Marmora, 20;
6) liceo scientifico statale « L. da Vinci », via dei Marignolli, 1.

Sede di Roma:

1) istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
2) istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51;
3) liceo scientifico statale « Plinio Seniore », via Montebello, 126;
4) istituto tecnico commerciale e per geometri « Mattei », via Tor Fiorenza, 56;
5) palazzo dello sport, piazzale dello Sport EUR.

Sede di Palermo:

1) liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Generale Arimondi, 1;
2) 2° istituto tecnico industriale, via La Marmora, 66;
3) liceo ginnasio « Garibaldi », via Canonico Rotolo, s.n.;
4) istituto tecnico industriale « V. Emanuele III », via Duca della Verdura, 48;
5) istituto tecnico industriale « V. Emanuele III », piazza Antonio Zanca, 14 (succursale), viale Regione siciliana;
6) liceo ginnasio « G. Meli », via Libertà, 46;
7) scuola media « Alberigo Gentili », via Francesco Lo Iacono, s.n.

Sede di Cagliari:

1) liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2.

Roma, addì 22 agosto 1972

Il direttore generale: BORDONI

(10356)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a trentadue posti di sperimentatore negli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

In data 8 agosto 1972 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1970 a trentadue posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

(10281)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a nove *posti di sperimentatore negli istituti di ricerca* e di sperimentazione agraria.

In data 8 agosto 1972 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1970, a nove posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

(10282)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a sei posti di sperimentatore negli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

In data 8 agosto 1972 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1970 a sei posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

(10283)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di operaio di 2ª categoria, con qualifica di tappezziere.

In data 8 agosto 1972 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1969 a due posti di operaio di 2ª categoria, con qualifica di tappezziere, nel ruolo degli operai permanenti.

(10284)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di vetraio.

In data 8 agosto 1972 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1969 a un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di vetraio, nel ruolo degli operai permanenti.

(10285)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posto di veterinario consorziale della condotta di Azzate e Uniti

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDA

Visto il decreto n. 190 in data 31 gennaio 1972 con il quale il veterinario provinciale di Varese ha indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario consorziale nella condotta di Azzate ed Uniti;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Varese, dell'ordine provinciale dei veterinari e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1965, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La comissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

D'Angelo dott. Pasquale, direttore di divisione.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo Maria, docente in clinica medica;

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica dell'Università di Milano;

Di Sieno dott. Michele, vice prefetto vicario della prefettura di Varese;

Papalia dott. Sergio, veterinario provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Ferrario dott. Gino, veterinario consorziale di Gallarate.

Segretario:

Capotorto dott. Carlo, consigliere in servizio presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Varese ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazeztta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Varese, all'albo pretorio della prefettura di Varese e all'albo pretorio dei comuni interessati, nonchè nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 16 agosto 1972

Il Presidente: BASSETTI

(10390)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1972, n. 23.
Indennità dei consiglieri della regione Lombardia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del 9 agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
(*Oggetto*)

Le indennità di cui agli articoli 9 e 36 dello statuto della regione Lombardia sono regolate dalla presente legge.

A titolo di funzione, a tutti i consiglieri della regione Lombardia viene corrisposta una somma mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari ad una percentuale della indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale, nella seguente misura:

a) 100/100 al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta;

b) 80/100 ai vice presidenti del Consiglio ed ai membri della Giunta;

c) 70/100 ai segretari del Consiglio ed ai presidenti delle commissioni consiliari;

d) 65/100 ai vice presidenti delle commissioni consiliari;

e) 63/100 ai segretari delle commissioni consiliari;

f) 60/100 ai consiglieri regionali.

Art. 2.
(*Rimborso spese trasporto*)

L'ufficio di presidenza del Consiglio determinerà l'ammontare mensile del rimborso per spese di trasporto da corrispondere forfettariamente a tutti i consiglieri regionali, senza distinzione di carica, tenendo conto delle diverse distanze tra la residenza abituale di ciascun consigliere e la sede del Consiglio.

Sono esclusi da tale rimborso i consiglieri regionali che usufruiranno di mezzi posti a disposizione dalla Regione.

Art. 3.
(*Diaria*)

L'ufficio di presidenza determinerà la somma da corrispondere a titolo di diaria ai consiglieri regionali per la loro partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari.

Art. 4.

(*Missione*)

Il consigliere regionale inviato fuori Milano in missione per conto del Consiglio o della Giunta regionali ha diritto al rimborso integrale delle spese di trasporto, secondo modalità che saranno rispettivamente stabilite dall'ufficio di presidenza del Consiglio o dalla Giunta.

Il consigliere regionale in missione ha inoltre diritto ad una indennità di trasferta giornaliera di L. 20.000.

L'indennità di cui al comma precedente è maggiorata del 50 per cento per le trasferte effettuate all'estero.

Art. 5.

(*Decorrenza*)

Le indennità di cui all'art. 1, il rimborso per spese di trasporto e la diaria spettano ai consiglieri regionali dal giorno della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata delle singole cariche.

Art. 6.

(*Norma finanziaria*).

L'onere relativo alla applicazione della presente legge fa carico ai seguenti capitoli del bilancio della Regione per lo anno 1972:

a) al capitolo 1 del bilancio della Regione salvo il disposto di cui al seguente punto *b*);

b) ai capitoli 2, 3 e 4 per le quote relative agli incarichi di Giunta limitatamente alla parte eccedente a quanto previsto dall'art. 1, punto *f*).

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 7.

(*Norma finale*)

La presente legge regionale è pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 4 agosto 1972

p. *Il Presidente*: TACCONI

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1972, n. **24**.

Modifiche alla legge regionale n. 23 Indennità dei consiglieri della regione Lombardia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del 9 agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Rimborso spese di trasporto*)

L'art. 2 della legge regionale n. 23 è così sostituito:

Ai consiglieri viene corrisposto un rimborso forfettario mensile per spese di trasporto, variabile in relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio regionale, nella seguente misura netta: lire 20.000 fino a 20 km.; L. 40.000 fino a 40 km.; L. 60.000 fino a 60 km.; L. 90.000 fino a 90 km.; L. 110.000 fino a 120 km.; L. 130.000 fino a 140 km.; L. 160.000 oltre 140 km. I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente una autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

Art. 2.

(*Diaria*)

L'art. 3 della legge regionale n. 23 è così sostituito:

Ai consiglieri regionali è corrisposta per attività inerenti il loro mandato una diaria di L. 120.000 mensili presuntivamente calcolata sulla base di 15 giorni di presenza media al mese. L'ufficio di presidenza può decidere di non corrispondere in tutto o in parte la diaria ai consiglieri regionali assenti senza giustificato motivo.

La presente legge regionale è pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 4 agosto 1972

p. *Il Presidente*: TACCONI

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1972, n. **25**.

Norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Lombardia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del 9 agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

FONDO DI PREVIDENZA

Art. 1.

(*Istituzione del fondo di previdenza*).

E' istituito presso il consiglio regionale il «Fondo di previdenza dei consiglieri della regione Lombardia» per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

(*Gestione del fondo*)

Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del Consiglio integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ed è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso e da eventuali elargizioni.

Art. 3.

(*Contabilità del fondo*)

Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale.

Art. 4.

(*Contributi previdenziali obbligatori*)

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dalla amministrazione del Consiglio regionale nella misura di un decimo dell'indennità mensile lorda di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *f*), della legge n. 23 «Indennità dei consiglieri della regione Lombardia».

Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 1.

Art. 5.

(*Diritto all'assegno vitalizio Requisiti di età e periodo di contribuzione*)

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale lombardo.

Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno con il limite all'età di 55 anni.

La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno d'età, ma in tal caso la misura dell'assegno è proporzionalmente ridotta del 5 per cento per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno d'età.

Art. 6.

(*Consiglieri inabili al lavoro*)

Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dalla età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purchè abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno 5 anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

L'assegno spetta comunque, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dallo esercizio del mandato stesso.

Sull'applicabilità dei precedenti commi del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2.

Art. 7.

(*Accertamento dell'inabilità permanente*)

L'accertamento di inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'ufficio di presidenza del Consiglio, integrato a' sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

Art. 8.

(*Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità*)

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo 6, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo art. 12. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del comma precedente.

Art. 9.

(*Contributi volontari*)

Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a 5 anni ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto di cui al successivo art. 14 del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo per l'assegno vitalizio.

Art. 10.

(*Rinunzia ai contributi volontari*)

Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dello assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

Art. 11.

(*Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi*)

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale lombardo, il pagamento dello assegno vitalizio di cui eventualmente già gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto della ulteriore periodo di contribuzione.

Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dello assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale.

Art. 12.

(*Misura degli assegni vitalizi*)

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda (di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *f*, della legge n. 23), pagata ai consiglieri in carica nello stesso mese in cui si riferisce l'assegno vitalizio:

anni di contribuzione	percentuale sull'indennità mensile lorda
—	—
5	20
6	22
7	24
8	26
9	28
10	30
11	32
12	34
13	36
14	38
15	40
16	42
17	44
18	46
19	48
20 ed oltre	50

Art. 13.

(*Decorrenza dell'assegno vitalizio*)

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto

Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

Art. 14.

(*Assegni di riversibilità*)

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finchè nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione della autorità giudiziaria;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera *b*) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera *c*) anche se maggiorenni purchè studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2.

Qualora non sopravvivano nè il coniuge, nè figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di riversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di età superiore a 60 anni o inabili a proficuo lavoro.

Art. 15.

(Assegno di riversibilità in caso di morte per cause di servizio)

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 anni, se il decesso avviene per cause di servizio.

L'ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dello art. 2, verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 16.

(Condizioni per l'assegno di riversibilità)

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di riversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.

L'ufficio di presidenza del Consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di riversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui al precedente art. 7.

Art. 17.

(Documentazione per ottenere l'assegno di riversibilità)

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta allo ufficio di presidenza del Consiglio corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di morte del coniuge;
2) certificato di matrimonio;
3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;
2) certificato di nascita dei figli;
3) stato di famiglia;
4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
5) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 7.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di riversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 18.

(Ammontare dell'assegno di riversibilità)

L'ammontare dell'assegno di riversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al Consigliere, nella misura seguente:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del cento per cento;

c) al figlio supersiste avente diritto all'assegno: 60 per cento, quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del cento per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50 per cento.

L'assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 19.

(Prescrizione dei ratei di assegno)

I ratei di assegni diretti o di riversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'ufficio di presidenza del Consiglio.

Art. 20.

(Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio)

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 21.

(Contributo una tantum in caso di decesso)

Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde agli aventi diritto una mensilità dell'indennità consiliare di cui all'art. 1, lettera *f*, della legge regionale n. 23.

Art. 22.

(Disposizioni transitorie)

Tutti i consiglieri in carica verseranno al fondo di previdenza i contributi di cui all'art. 4 arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della loro elezione e quello dell'entrata in vigore della presente legge.

PARTE II

FONDO DI SOLIDARIETA'

Art. 23.

(Istituzione del fondo di solidarietà)

E' istituito presso il Consiglio regionale un «Fondo di solidarietà tra i consiglieri della regione Lombardia» con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati, escluso se per cause di ineleggibilità.

Il fondo di solidarietà è alimentato da trattenute mensili, pari al tre per cento dell'indennità consiliare, a carico dei consiglieri, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo e da eventuali elargizioni.

L'ufficio di presidenza del Consiglio integrato a' sensi dello art. 2 della presente legge ha mandato di dettare norme per la gestione e la ripartizione del fondo.

La presente legge regionale è pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 4 agosto 1972

p. *Il Presidente*: TACCONI

(10043)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.